

## LOMBARDIA – CENSIMENTO AMIANTO: COMUNICAZIONE, SOLLECITO AD ADEMPIERE



**Il 31/01/2013 è scaduto il termine per comunicare alla ASL la presenza di amianto in azienda.** Dalla Regione sono giunti comunicati dove parrebbe che pochissime aziende e/o soggetti privati abbiano adempiuto alla comunicazione.

La legge regionale n.14 del 31/07/2012 ha apportato modifiche e integrazioni alla già esistente Legge Regionale n. 17 del 2003 in merito alle “norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto”. **L’integrazione più rilevante è il rilancio del “censimento amianto”, ovvero l’obbligo da parte di proprietari di impianti, edifici, siti e mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto di informare la propria ASL di competenza, tramite la compilazione di un modulo.**

La mancata comunicazione all’ASL espone il soggetto obbligato (il proprietario) al pagamento di una sanzione amministrativa che va dai 100,00 € ai 1.500,00 €.  
Le sanzioni sono diventate operative **dai primi di febbraio.**

L’obbligo non si riferisce alle sole imprese ma a tutti i soggetti responsabili (proprietari) dei manufatti contenenti amianto.

Il nuovo articolo 8 bis della modificata L.R. 17/2003 prevede che la mancata effettuazione del “Censimento”, ovvero la mancata segnalazione all’ASL competente per territorio della presenza di materiali contenenti amianto nel proprio edificio, comporta l’applicazione, da parte dell’amministrazione comunale, di una sanzione amministrativa da 100 a 1.500 euro (la graduazione dell’importo sarà definito da un prossimo regolamento regionale, in base alla quantità, pericolosità e stato di conservazione dei materiali non censiti).

Ricordiamo inoltre che, per quanto riguarda le coperture in cemento amianto (eternit), la regione Lombardia ha approvato, già dal 2003, un “protocollo” di **valutazione dello stato di degrado**; i proprietari e/o i responsabili di attività svolte all’interno di stabili che presentano coperture esterne in cemento amianto, **sono obbligati con periodicità almeno biennale** ad effettuare una valutazione dello stato di usura delle coperture **attraverso la semplice ispezione dei manufatti.**

Sulla base dei risultati dell'ispezione, i proprietari e/o i responsabili delle attività saranno in grado di quantificare il così detto **Indice di Degrado (ID)**;

l'ID è un semplice valore numerico a cui corrispondono delle azioni che dovranno essere attuate, che possono arrivare, in casi di usura molto grave, alla rimozione e bonifica quasi immediata della copertura stessa.

**Chi detiene o possiede manufatti contenenti amianto, pertanto, avrebbe dovuto inviare la comunicazione alla propria ASL di competenza; chi non l'avesse ancora fatto dovrà attivarsi per provvedere nel più breve tempo possibile o, in alternativa, procedere alla rimozione dei materiali contenenti tale sostanza.**

Vigevano, 29 ottobre 2014

Studio Associato Ceratti  
Rag. Roberto Schiavetta

Media partner



[www.sogesi.it](http://www.sogesi.it)

